

## ALLEGATO 1

### Indicazioni operative per la gestione dei procedimenti inerenti la qualifica di IAP ai sensi del D.Lgs. 99/2004 e s.m.i

Al fine di raggiungere un'interpretazione condivisa su alcuni punti della normativa e di perseguire l'obiettivo di semplificazione dei procedimenti nel rispetto dei principi della normativa nazionale e delle indicazioni Regionale, viste anche le varie circolari sull'argomento approvate dall'INPS, con il presente documento si forniscono alcuni chiarimenti ed indicazioni operative riguardanti la gestione dei procedimenti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) e i principi base dell'iter da seguire nella gestione delle istanze.

#### Riferimenti normativi

La figura dello IAP è stata introdotta dal Decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 s.m.i, che ha affidato alle Regioni il compito di accertare i requisiti previsti dalla normativa.

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 1961 del 30 dicembre 2008, ha aggiornato e definito le linee di indirizzo e coordinamento per il riconoscimento della qualifica di IAP nella Regione Umbria.

#### Definizione Imprenditore agricolo professionale

La qualifica di IAP può essere riconosciuta all'imprenditore agricolo (estendibile anche alle società agricole) che:

- risulti essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali così come previsto al paragrafo 6 della DGR 1961/2008;
- ricavi da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (nel caso di attività svolte in zone montane/svantaggiate, definite sulla base della normativa europea vigente (Reg. 1305/2013 s.m.i.), la percentuale è ridotta al venticinque per cento) calcolato con le modalità specificate al paragrafo 7 della DGR 1961/2008;
- dedichi all'attività lavorativa agricola (ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo almeno 143,5 giornate ridotte a 71,75 giornate in caso di aziende prevalentemente ricadenti in zone montane/svantaggiate così come previsto al paragrafo 8 della DGR 1961/2008.

#### Casistiche

Il richiedente che presenta domanda di riconoscimento può trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) IAP definitivo ai sensi dell'art. 1 comma 1 D. Lgs. 99/2004:** applicando i parametri standard unitari di tempo alla situazione aziendale, vengono subito soddisfatte le condizioni previste per il rilascio della qualifica;
- b) IAP provvisorio ai sensi dell'art. 1 comma 5-ter D. Lgs. 99/2004:** I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non fossero in possesso dei requisiti per il conseguimento immediato

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

del titolo IAP, e che comunque presentano domanda di riconoscimento, ottengono una certificazione temporanea, ai sensi del comma 5 ter, art 1 del D.Lgs. n. 99/2004 s.m.i., attestante l'avvenuta presentazione della domanda e il contestuale impegno a raggiungere i requisiti nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza;

- c) IAP definitivo conseguente al certificato provvisorio (art.1 comma 1 D. Lgs. 99/2004):** verificato il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1, ai soggetti in possesso di IAP provvisorio, è rilasciato l'attestato definitivo di IAP.

**La domanda**

Utilizzo della specifica modulistica presente sul sito dell'Agenzia ed approvati con specifica determinazione.

**a) Domanda IAP persona fisica con requisiti (art. 1 comma 1) – ALLEGATO 2**

Per la domanda di IAP ordinario si rimanda a quanto già previsto al paragrafo 2 della DGR 1961/2008.

**b) Domanda IAP persona fisica senza requisiti (art. 1 comma 5-ter) PROVVISORIO – ALLEGATO 3**

Considerato che la DGR 1961/2008 al paragrafo 2 ha disciplinato puntualmente il contenuto della domanda in caso di richiesta di riconoscimento della qualifica per gli imprenditori già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ma non ha specificato le modalità di richiesta in caso di IAP senza requisiti (provvisorio), con la presente si precisa che la richiesta di riconoscimento ai sensi dell'art.1 comma 5-ter deve contenere l'identificazione del richiedente ed il numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, con apertura del fascicolo SIAN e due marche da bollo (una per la domanda e una per il rilascio del certificato provvisorio). Non risultano tuttavia vincolanti, per la presentazione della domanda, alcun titolo di possesso dei terreni su cui si eserciterà l'attività agricola. L'istanza, infatti, è soddisfatta con il solo impegno del richiedente a raggiungere i requisiti richiesti entro e non oltre i 24 mesi dalla data della richiesta stessa, pena l'archiviazione della posizione con effetto retroattivo.

**c) Domanda IAP definitivo conseguente al certificato provvisorio (art.1 comma 1) - ALLEGATO 4**

Per la domanda di IAP definitivo conseguente il certificato provvisorio, si rimanda a quanto già previsto al paragrafo 2 della DGR 1961/2008. Nella domanda dovranno comunque essere riportati i riferimenti della precedente certificazione provvisoria.

**d) Domanda IAP società agricole con requisiti (art.1 comma 1) - ALLEGATO 5**

Un socio amministratore in possesso di qualifica di IAP definitivo apporta la medesima alla società.

**Chiarimenti sulla gestione del procedimento**

**a) IAP con requisiti (art. 1 comma 1) (DEFINITIVO)**

Considerato che la DGR 1961/2008 al paragrafo 4 ha disciplinato puntualmente la verifica dei requisiti per il riconoscimento della qualifica IAP dopo il periodo di provvisorietà, ma non ha disciplinato i casi di riconoscimento per chi ha già maturato tali requisiti, con la presente si precisa che la verifica dovrà essere svolta secondo quanto previsto ai paragrafi 6, 7 ed 8 della DGR 1961/2018, facendo attenzione alle seguenti verifiche obbligatorie:

Servizio Agricoltura, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali

- completa, corretta ed aggiornata posizione del fascicolo aziendale e durata dei titoli di conduzione delle particelle che dovranno avere una validità residua di almeno 1 anno dalla data della richiesta;
- dimostrazione della capacità professionale con idonea documentazione secondo la modalità prescelta dal richiedente tra quelle previste al paragrafo 6;
- per la dimostrazione del reddito, oltre ad utilizzare quanto risulta dal fascicolo aziendale, così come previsto al paragrafo 7 della DGR 1961/2008, dovrà essere allegata l'ultima dichiarazione dei redditi da lavoro presentata prima della presentazione della domanda.

**b) IAP senza requisiti (art. 1 comma 5-ter) (PROVVISORIO)**

Visto l'art.3 della DGR n. 1961/2008, verificata la corretta presentazione della richiesta si procede direttamente con il rilascio di un attestato provvisorio in bollo. Si allega alla presente modello di certificazione da adattare in caso di persona giuridica. Il certificato prevede una perentorietà dei termini di scadenza con obblighi precisi da parte del richiedente.

**c) IAP definitivo (art. 1 comma 1) conseguente al certificato provvisorio:**

Considerato che la DGR 1961/2008 al paragrafo 4 ha disciplinato puntualmente la verifica dei requisiti per il riconoscimento della qualifica IAP dopo il periodo di provvisorietà, ma è emersa una difficoltà interpretativa della lettera c dello stesso paragrafo che, se non correttamente applicato, risulta in contrasto con la disciplina nazionale ma anche con quanto disciplinato nella stessa DGR ai paragrafi 1, 4 alle lettere a) e b) ed al paragrafo 7.

Per quanto sopra detto, al fine di consentire una corretta gestione delle istruttorie di verifica e completarle in un tempo ragionevole, nel rispetto della normativa generale sul procedimento amministrativo, si precisa che, anche per la verifica dei requisiti a seguito di domanda di conferma e riconoscimento della qualifica di IAP definitivo ai sensi dell'art. 1 comma 1, la verifica dovrà essere svolta secondo quanto previsto ai paragrafi 6, 7 ed 8 della DGR 1961/2018, facendo attenzione alle verifiche obbligatorie già ricordate alla precedente lett.a).

Si ricorda che, il paragrafo 4 della DGR n. 1961/2008, prevede che la domanda di conferma possa essere presentata al momento dell'acquisizione di tutti i requisiti necessari e comunque entro e non oltre il trentesimo giorno successivo la scadenza del termine massimo dei 24 mesi definiti nel certificato. Si precisa che i requisiti devono essere posseduti e dimostrati entro il ventiquattresimo mese e non oltre (i trenta giorni previsti dalla Delibera sono da considerare solo per la presentazione dell'istanza).

**Validità attestato IAP**

Come previsto dalla normativa nazionale e dal paragrafo 5 della DGRT 1961/2008 l'attestato di IAP ha validità illimitata salvo modifica delle condizioni di tempo e reddito alla base del riconoscimento della qualifica.

Il richiedente si deve impegnare a mantenere il requisito del reddito, come quello del tempo di lavoro, condizioni verificate dall'Ente tramite specifici controlli.